

# ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

TRA  
LINK CAMPUS UNIVERSITY  
"LCU"

DIPARTIMENTO di STUDI di INTELLIGENCE STRATEGICA e  
SICUREZZA

E

FONDAZIONE INTELLIGENCE CULTURE and STRATEGIC ANALYSIS  
"ICSA"

**Premesso**


che le Parti contraenti e firmatarie del presente accordo intendono promuovere specifiche iniziative in campo culturale, scientifico e didattico e di sviluppo dei sistemi di ricerca e di alta formazione nel campo della sicurezza e degli studi di intelligence

**convengono e stipulano quanto segue**

## ART. 1

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere una cultura innovativa della Sicurezza Nazionale, progettando e organizzando, direttamente o in associazione con altri Enti che abbiano scopi simili:

- a) corsi di studio interdisciplinari, di ricerca, di Laurea, di Master, di Dottorato, di Formazione Specializzata, anche con rilascio di titoli di studio ai sensi del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, in relazione alla politica, all'economia, alle scienze, alla cultura ed alle tecnologie, e a tutte le discipline che possono contribuire al miglioramento delle conoscenze in materia di Sicurezza Nazionale;
- b) seminari, simposi scientifici, dibattiti, incontri ed ogni altra iniziativa su tutte le materie che sono e possono formare oggetto di crescita della cultura della Sicurezza Nazionale;
- c) progetti di ricerca congiunti, studi di carattere sociale, economico, scientifico e tecnologico anche commissionati da terzi;



- d) studi idonei ad indicare quali siano i più elevati standard di *security* per il comparto trasporti;
- e) sperimentazioni di metodologie e strumenti didattici innovativi finalizzati all'attività di formazione nei suddetti campi;
- f) ogni ulteriore attività di collaborazione nel campo degli studi sulla prevenzione del crimine e del terrorismo internazionale;
- g) ogni opportuno rapporto con le Autorità competenti su specifici argomenti di miglioramento dei livelli di sicurezza nazionale;
- h) progettazione e realizzazione di prodotti editoriali utili a diffondere le comuni attività svolte nei campi d'interesse.

Le Parti potranno inoltre accordarsi su altre forme ed ambiti di cooperazione.

## ART. 2

Rispetto ai punti da a) ad h) previsti dall'articolo 1, i firmatari del presente accordo concorderanno, di volta in volta ed in riferimento a specifiche e determinate iniziative, i principi attuativi, le forme operative, le modalità di svolgimento ed i contenuti delle stesse, sulla base del prevalente interesse di entrambe le parti.

Le iniziative elencate faranno riferimento al presente accordo di cooperazione e dovranno prevedere modalità attuative concordate di comune accordo per tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale di produzione, le modalità di sviluppo delle singole attività, le fonti di finanziamento, i riconoscimenti economici attribuiti alle istituzioni parti firmatarie e ai relativi coordinatori o membri partecipanti nel prevalente interesse di entrambe le parti.

## ART. 3

Nel conferire esecutività alle iniziative così come sopra specificate, sarà prevista l'istituzione di un ristretto gruppo di lavoro paritetico. La composizione e la definizione dei compiti di tale gruppo saranno determinati successivamente attraverso specifiche intese.

## ART. 4

ICSA metterà a disposizione per gli scopi perseguiti dalle attività di cui all'articolo 1, commi a) e ss., le competenze tecnico-scientifiche e professionali del proprio Consiglio



Scientifico e dei vertici della Fondazione, che troveranno riconoscimento economico e professionale secondo parametri e accordi preventivamente concordati.


## ART. 5

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione e resterà in vigore per un periodo di 3 anni e l'eventuale rinnovo per un analogo periodo avverrà in base a decisione di tutte le parti.

## ART. 6


Le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione della presente convenzione saranno sottoposte ad una commissione accademica composta da un membro designato da ciascuna parte contraente e da un terzo scelto di comune accordo. La commissione deciderà i tempi, le modalità e la sede dell'incontro.

Roma, 14 maggio 2010




---

FONDAZIONE INTELLIGENCE  
CULTURE and STRATEGIC ANALYSIS  
"ICSA"



---

LINK CAMPUS UNIVERSITY  
"LCU"



---

DIPARTIMENTO            STUDI            di  
INTELLIGENCE        STRATEGICA        e  
SICUREZZA